



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione generale delle politiche
formative e dei beni culturali**

**SERVIZIO FONDO SOCIALE EUROPEO E
SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Prot. n. 106/20905/11.3.6

da citare nella risposta

Data 12/11/2003

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: **attuazione DGRT 870/2003**

Ai responsabili FSE
delle Amministrazioni provinciali

Al Responsabile FSE
del Circondario di Empoli

Al Responsabile FSE
del Circondario Valdicorona

Al Direttore della Soc. Cons. a r.l. ESPRIT

Ai Dirigenti dei Servizi regionali
Lavoro,
Educazione Istruzione,
Formazione del personale

Al Responsabile U.O.C.
Gestione attività di formazione professionale


Con riferimento alle delibere di Giunta regionale n. 870 del 08/09/2003 e n. 951 del 29.09.2003 ed al decreto dirigenziale 5798 del 01.10.2003, con i quali sono state approvate rispettivamente le procedure operative, gli strumenti operativi e la modulistica per la gestione degli interventi finanziati con risorse FSE, si precisa quanto segue.

1. La normativa sopra citata sostituisce per intero la precedente delibera di Giunta regionale 174/97 e successive modifiche.
2. Come concordato nei recenti incontri con tutti gli Organismi Intermedi, le nuove procedure (allegato A alla delibera G.R.T. 870/2003) devono trovare applicazione a partire dalla data di approvazione della delibera, ovvero a partire dall'8 settembre 2003; occorre tuttavia distinguere le seguenti specifiche condizioni:
 - a) viene fatto salvo quanto in esse espressamente previsto al paragrafo 4.4 circa i *limiti percentuali e le regole per le variazioni nell'ambito del preventivo di progetto*, per i quali la nuova normativa si applica ai progetti presentati sui bandi pubblicati a partire dal 01.01.2003, mentre per i progetti presentati su

bandi pubblicati in data antecedente restano valide le specifiche norme riportate nei rispettivi avvisi di bando;

b) laddove l'applicazione delle nuove procedure configurasse la creazione di condizioni peggiorative nei confronti dei beneficiari dei finanziamenti rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa, si applica la norma più vantaggiosa per il beneficiario stesso.

3. Relativamente alla composizione delle commissioni d'esame, a partire dall'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione della legge regionale 32/2003, si applicano le norme ivi contenute e le relative procedure operative previste nella delibera 870/2003; laddove la normativa regionale che disciplina i singoli profili preveda la presenza di figure specialistiche all'interno della commissione, questa può essere integrata nella sua composizione standard prevista dal Regolamento. Nel caso di commissioni di esami previste da leggi nazionali, si ritiene di poter procedere alla nomina della commissione sulla base di quanto previsto dal Regolamento regionale integrando la commissione con le figure previste dalla legge nazionale


Il Dirigente Responsabile
Luciano Falchini